

REGOLAMENTO PER LA PRESA VISIONE DEGLI ATTI E PER IL RILASCIO DI COPIE

ART. 1

Tutti i cittadini, ai sensi dell'art.25 della legge 27/12/1985 n.816, hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dal Comune ancorché non esecutivi.

ART. 2

Per provvedimenti si intendono:

- le deliberazioni del Consiglio Comunale;
- le deliberazioni della Giunta Municipale;
- le ordinanze del Sindaco;
- le concessioni edilizie;
- le autorizzazioni amministrative per l'esercizio di attività commerciale e di pubblici esercizi;
- le autorizzazioni alle occupazioni di suolo pubblico;
- i decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio;
- ogni altro atto autoritativo nonché gli atti negatori dei provvedimenti suddetti.

Non sono compresi nella suddetta categoria gli atti istruttori che non facciano parte integrante del provvedimento.

ART. 3

La richiesta di visione del provvedimento viene rivolta al Segretario generale del Comune che provvede a porre l'atto richiesto a disposizione del richiedente presso l'Ufficio di Segreteria.

La richiesta deve specificare con esattezza gli estremi dell'atto di cui si chiede visione, del quale si può avere una copia nel rispetto delle norme di legge disciplinanti la materia. Periodicamente il Segretario informa il Sindaco delle richieste di visione di provvedimenti pervenute all'ufficio.

ART. 4

Ciascun cittadino, ai sensi del combinato disposto dell'art.62 del T.U. 3/3/1934 n.383 e dell'art.25 della legge 27/12/1985 N.6 16, può avere copia integrale dei provvedimenti di cui all'articolo 2.

ART. 5

La domanda, in bollo, è indirizzata al Sindaco. Essa contiene gli estremi del provvedimento di cui si chiede copia. Il rilascio della copia avviene secondo le modalità dell'art.52 del R.D. 12/2/1911 n.297 ed è condizionato agli adempimenti delle norme sul bollo, al pagamento dei diritti di segreteria e delle spese di duplicazione.